



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000200-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO E MODIFICA AUTORIZZAZIONE DELLA CAVA "BIGIO VENATO PIEMONTE", IN LOCALITA' MONCERVETTO, NEL COMUNE DI MONASTERO DI VASCO.

PROPONENTE: CARBOCALCIO CUNEESE S.P.A., FRAZ. SAN LORENZO N. 3/A, 12010 - VALDIERI.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25.09.2018 con prot. n. 69863, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Giuseppe Aimo, in qualità di legale rappresentante della ditta CARBOCALCIO CUNEESE S.p.A., con sede legale in Frazione San Lorenzo n. 3/a a Valdieri;
- con nota provinciale prot. n. 70386 del 26.09.2018 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 26 settembre al 9 novembre 2018;
- con nota prot. n. 70387 del 26.09.2018, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii *"cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2"*;

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti del procedimento, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 78444 del 25.10.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico**, preso atto della documentazione resa disponibile per via informatica, ritiene che, per quanto di competenza, l'istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

- con nota prot. ric. n. 81736 dell'8.11.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**, ha espresso le seguenti osservazioni:

“Il nuovo progetto, pur ricalcando sostanzialmente quanto già a suo tempo autorizzato, introduce alcune modifiche:

- *stralcio della porzione meridionale della coltivazione autorizzata;*
- *realizzazione di una porzione di coltivazione a sezione obbligata” profonda ca. 9 m su una superficie di 567 mq, inferiormente alla quota di 824 m s.l.m.;*
- *abbassamento della quota di massimo scavo dai previsti 827 - 830 m s.l.m. a 824 m s.l.m., e realizzazione di un gradone residuo di q. 830 m;*
- *diversa profilatura del fronte a nord, rispetto a quanto autorizzato, con gradoni più ampi (q. 850 e 840 m s.l.m.) e fronti di raccordo più ripidi.*

Le modifiche progettuali sono giustificate dall'esigenza di sfruttare al meglio il giacimento di marmo in funzione di quanto emerso nel corso degli scavi realizzati in attuazione del progetto autorizzato e in funzione della campagna di indagini geoelettriche che ha permesso di meglio definire i limiti del giacimento.

Sulla base dell'istruttoria espletata e di quanto evidenziato nei contributi ricevuti, si rileva che:

- *il Settore Geologico, con nota prot. n. 96106 del 24.10.2018, non evidenziando criticità, non ritiene necessaria la fase di Valutazione di impatto ambientale;*
- *il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rileva che “Dall'esame della documentazione progettuale si osserva che non è presente la documentazione di cui alla D.D. 7 febbraio 2018, ti. 368 - L.R. 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizioni della documentazione di cui all'articolo 7 punto 2 Interventi relativi ad attività estrattive (nel caso di cava la documentazione è allegata alla richiesta presentata ai sensi della L.R. 23/2016 ed integra la documentazione specificatamente prevista da detta legge)”.*

Esaminata la documentazione prodotta dal Proponente, considerato quanto sopra e alla luce delle caratteristiche del progetto, è opinione di questo Settore che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva Fase di Valutazione, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998. Le integrazioni specificamente richieste dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo potranno essere prodotte nella successiva fase autorizzativa ex L.R. 23/2016.”

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

1. dal punto di vista amministrativo

Ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva la società Carbocalcio Cuneese s.p.a. dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione ex l.e. 23/2016 e s.m.i.;
- Autorizzazione ex l.r. 45/1989 e s.m.i.;
- Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

2. dal punto di vista tecnico

Nel corso degli scavi realizzati in attuazione del progetto autorizzato e in funzione della recente campagna di indagini geoelettriche sono stati meglio definiti i limiti del giacimento, inducendo il proponente a richiedere una variante del piano estrattivo per intercettare un corpo marmoreo più uniforme e di qualità migliore.

Il nuovo progetto, rispetto a quello autorizzato, prevede le seguenti modifiche:

- viene stralciata dal progetto la coltivazione della porzione meridionale;

- la superficie di intervento autorizzata viene ridotta da 22.000 mq a circa 12.700 mq, di conseguenza anche la volumetria in estrazione passa da circa 200.000 mc a circa 123.000 mc;
- viene prevista una fase temporanea con una porzione di scavo "a sezione obbligata";
- la porzione prevista a quota 830 viene ribassata sino alla quota di 824 m s.l.m.;

3. dal punto di vista ambientale

Le modifiche proposte risultano coerenti con la filosofia complessiva del progetto già autorizzato, e sono mirate, secondo le valutazioni del proponente, ad un più razionale e produttivo sfruttamento del giacimento minerario. Pertanto, non si rilevano particolari criticità ambientali.

In data 20 novembre 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 84911 del 20.11.2018 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 79677 del 30.10.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che le modifiche proposte si inseriscono nell'ambito dell'impianto complessivo di un progetto già autorizzato, che in questi anni non ha manifestato, particolari evidenze di criticità ambientali.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prot. ric. n. 78444 del 25.10.2018 della **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico** e prot. ric. n. 81736 dell' 8.11.2018 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 20 novembre 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

Tutto ciò indicato

DISPONE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.09.2018 con prot. n. 69863, da parte del Sig. Giuseppe Aimo, in qualità di legale rappresentante della ditta CARBOCALCIO CUNEESE S.p.A., con sede legale in Frazione San Lorenzo n. 3/a a Valdieri, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che le modifiche proposte si inseriscono nell'ambito dell'impianto complessivo di un progetto già autorizzato, che in questi anni non ha manifestato, particolari evidenze di criticità ambientali, e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
- 3. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo in allegato all'istanza ex l.r. 23/2016 e Regolamento regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R, dovrà essere fornito un dettaglio sulla gestione dei materiali di scarto che verrebbero ad essere stoccati per tempi e luoghi imprecisati all'interno del contesto estrattivo.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara GIORDANA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--